

Un "CORRETTIVO AMBIENTALE" per allinearci all'UE

di Chiara Leboffe*

Quando si parla di revisione della normativa ambientale, in particolare quella sui rifiuti, le speranze degli operatori di veder introdotte delle semplificazioni burocratiche sono sempre tante. Non si tratta di scorciatoie, attenzione. Bensì di disperato bisogno di snellimenti e di chiarezza.



Correttivo ambientale

Ma il recente Decreto legislativo n. 213/2023 ("Correttivo ambientale") pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 1° giugno scorso, non era, purtroppo, su molti istituti normativi che necessitano di semplificazione, la sede adatta: c'era il tetto della delega, contenuta all'articolo 16 della Legge di delegazione europea n. 117 del 2019, che permetteva di operare solo sulle modifiche introdotte dal Decreto legislativo n. 116 del 3 settembre 2020 che ha recepito le direttive europee su rifiuti ed imballaggi contenute nel pacchetto europeo sull'economia circolare.

Quindi bando ai "desiderata" e concentriamoci più tecnicamente sulle principali modifiche introdotte nel Decreto legislativo n. 152/2006 (Codice dell'ambiente) dal recente Decreto legislativo n. 213/2023. Bisogna premettere che molte delle integrazioni e dei cambiamenti apportati attengono a profili pret-

tamente formali e sono volti a garantire un coordinamento e una coerenza normativa rispetto alle modifiche e alle abrogazioni che nel corso degli ultimi due anni hanno interessato il Codice dell'ambiente. Quindi, sicuramente, il provvedimento reca molti chiarimenti che vanno nella giusta direzione di allineare il nostro ordinamento a quello europeo ma permangono, purtroppo, ancora molte previsioni che necessitano di integrazione ed aggiustamenti. Relativamente alle modifiche intervenute si può certamente dire che positiva, in linea di principio, è la specifica, nell'ambito dell'art. 191 sull'emanazione delle ordinanze contingibili e urgenti, che esse non possono, comunque, derogare alle disposizioni contenute nel Codice dei contratti pubblici nell'ambito integrato dei rifiuti urbani. Una risposta normativa che con gran probabilità vuole superare una patologia del sistema

che portava ad utilizzare lo strumento delle ordinanze anche ben oltre le necessarie e giustificate situazioni di urgente necessità di tutela della salute pubblica e dell'ambiente.

II RENTRI

Significative e sostanziali sono le modifiche all'art. 188-bis recante il sistema di tracciabilità dei rifiuti RENTRI (si veda appresso articolo ndr.) - introdotto dall'art. 6 del D.L. 135/2018, convertito con modificazioni con la Legge 12/2019 -, che ha previsto, contestualmente la soppressione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) a decorrere dal 1° gennaio 2019, pur con la previsione che, fino all'entrata in vigore del sistema, la tracciabilità venga assicurata mediante i tradizionali ed ancor oggi vigenti registri di carico e scarico e formulari di trasporto previsti dagli articoli 190 e 193 del Decreto legislativo n. 152/2006. Su

tale aspetto il “Correttivo ambientale”, mediante l’inserimento di un nuovo comma 3-bis nell’ambito dell’art. 188-bis, va ad elencare i soggetti obbligati alla iscrizione al “Registro elettronico nazionale” trasponendo in tal modo il contenuto del comma 3 dell’art. 6 del D.L. 135/2018 (convertito con modificazione con la Legge n. 12/19), la cui abrogazione è prevista dallo stesso correttivo ambientale nel successivo articolo 10. Il Legislatore con il Correttivo ambientale ha colto l’occasione anche per l’introduzione di un nuovo comma (6-bis) che precisa che le voci degli oneri economici a carico dei soggetti obbligati all’iscrizione al RENTRI verranno determinati e quantificati con futuri appositi decreti ministeriali (già pubblicato il DM n. 59 del 4 aprile 2023). Anche in questo caso si tratta di una trasposizione di una norma già prevista dall’art. 6 comma 3-quater del D.L. 135/2018 la cui abrogazione è prevista sempre nel successivo articolo 10 del Correttivo ambientale.

Integrazioni all’art.208

Di rilievo anche le integrazioni apportate all’art. 208 che stabiliscono che l’autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti deve essere comunicata, invece che al Catasto dei rifiuti (con cui, comunque, è interoperabile), al Recer (Registro nazionale per la raccolta delle autorizzazioni rilasciate e delle procedure semplificate concluse) le cui modalità di funzionamento e organizzazione sono già state stabilite con il decreto 21 aprile 2020 (per evitare una duplicazione degli adempimenti a carico delle autorità competenti). La principale funzione del Recer è, infatti, quella di rendere disponibili i dati, alle amministrazioni pubbliche che lo richiedano, al fine dello svolgimento dei propri compiti istituzionali e alle autorità competenti che ne facciano richiesta anche al fine di essere valutati nell’istruttoria dei procedimenti finalizzati al rilascio delle autorizzazioni.

Sanato un “buco normativo”

Certamente ben accolta e fortemente attesa dagli operatori che tramite le proprie organizzazioni di categoria avevano evidenziato il tema, la modifica dell’Allegato D “Elenco Rifiuti” tramite la quale sono state ripristinate le due parti introduttive relative a “Definizioni” e “Valutazione e Classificazione” erroneamente stralciati dall’intervento di drafting legislativo effettuato nella conversione in legge del DL 77/2021, poi convertito in Legge n. 108/2021 sulla governance del PNRR: si viene così a sanare un “buco” normativo che aveva determinato la totale assenza di un riferimento normativo necessario e fondamentale per l’intero processo di classificazione dei rifiuti.

Miglioramenti proposti

Ma, come si diceva in apertura, le richieste di semplificazione e di chiarimento degli operatori vanno ben oltre queste, seppur apprezzabili, modifiche introdotte. Sono tante, infatti, le parti del Decreto legislativo n. 152/2006 che potrebbero essere migliorate sotto il profilo della chiarezza e della semplificazione applicativa. Tra queste:

- il ripristino della riduzione dell’importo delle garanzie finanziarie per gli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti (autorizzati ex art. 208) che, in linea con gli specifici indirizzi comunitari e nazionali, adottano la certificazione ambientale (ISO 14001 o EMAS). In proposito ci tengo ad evidenziare che tale agevolazione era già correttamente prevista dal Legislatore nell’abrogato art. 210 (al comma 3, lett. h) in vigore prima delle modifiche apportate dal Decreto legislativo n. 205 del 2010. Si è trattato di un mero errore materiale? Si ritiene di sì, visto che tale agevolazione economica ad oggi già sussiste sia per le imprese di raccolta e trasporto dei rifiuti pericolosi, sia per quelle che svolgono bonifica dei suoli (tenute, entrambe, ad iscriversi all’Albo Gestori Ambientali),

sia, anche, per gli impianti autorizzati AIA e si qualifica come elemento premiante a favore delle aziende che hanno investito negli strumenti della certificazione ambientale;

- la necessità di assicurare la possibilità di interpello (oggi riservata sostanzialmente solo alle Associazioni presenti nel CNEL e agli enti locali) anche a riconosciute Associazioni di categoria di imprese del settore ambientale, che sono di riferimento nelle consultazioni da parte del Ministero e, spesso, anche presenti in organi ministeriali. Si ritiene infatti assolutamente penalizzante e discriminatorio escludere dalla possibilità di interpello Associazioni che, a livello nazionale, rappresentano attività attualmente regolate da numerose e complesse normative come quella della gestione dei rifiuti, storicamente oggetto di continue modifiche dovute, oltre al recepimento di norme comunitarie, anche a necessarie specifiche regolamentazioni;
- la necessità di prevedere, per superare l’attuale complessità e la lungaggine del procedimento di rinnovo autorizzativo disciplinato dall’art. 208 del Decreto legislativo n. 152/2006, procedimenti “ad hoc” di rinnovo delle autorizzazioni quando queste a) sono interessate da varianti non sostanziali, b) prevedono (addirittura) condizioni di esercizio dell’impianto immutate rispetto all’autorizzazione originariamente concessa: proposta che si ritiene essere totalmente in linea con gli indirizzi di semplificazione avviati dal Governo al fine di non appesantire la macchina burocratica. Certamente il lavoro di semplificazione della normativa ambientale è un progetto ambizioso e anche complesso ma gli operatori, come dimostrato in ogni occasione, sono disponibili a mettere la loro esperienza a servizio delle Istituzioni.

*Assoambiente